

Rapporto sui risultati della consultazione

(15 giugno – 17 ottobre 2012)

relativa all'avamprogetto e al rapporto esplicativo

Estensione dell'assistenza giudiziaria ai reati fiscali:

- revisione parziale della legge del 20 marzo 1981 sull'assistenza in materia penale
- recepimento dei Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa del 17 marzo 1978 alla Convenzione europea di estradizione e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale senza riserva fiscale

Indice

ELE	ENCO DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	3
1	INTRODUZIONE	9
2	PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	9
3	PANORAMICA DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE	10
3.1	Obiettivi e principali proposte di modifica dell'avamprogetto	10
3.2	Valutazione generale	10
4	PRINCIPALI RISERVE E CRITICHE	12
4.1	L'avamprogetto anticipa la revisione del diritto penale fiscale	12
	L'avamprogetto va oltre l'obiettivo originario di un adeguamento all'assistenza amministrativa	12
4.3	Maggiore discriminazione delle autorità fiscali svizzere rispetto a quelle straniere	13
4.4	Delimitazione poco chiara delle competenze	14
4.5	Indebolimento della posizione elvetica nelle future trattative sulle CDI	15
5	PARERI FAVOREVOLI	15
6	PARERI IN MERITO A SINGOLI TEMI / SINGOLE DISPOSIZIONI	16
6.1	Modifica della legge sull'assistenza in materia penale	16
6.	1.1 Art. 3 cpv. 3 e 4 AIMP	
	1.2 Art. 64 cpv. 1 <i>a</i> AIMP	
	1.3 Art. 67 cpv. 2 lett. c e d AIMP	
	1.4 Art. 110 <i>c</i> AIMP	
6.	1.5 Ulteriori proposte	19
	Protocolli addizionali alla Convenzione europea di estradizione (ritiro della riserva . fe alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (ratifica senza	•
	riserva fiscale)	
	2.1 Critiche generali	
	2.2 Pareri positivi	
	2.3 Protocollo d'estradizione	
	2.4 Protocollo di assistenza giudiziaria	21

Elenco dei partecipanti alla consultazione

CANTONI

Regierungsrat Kanton Aargau	AG
Regierungsrat Kanton Appenzell Innerrhoden	Al
Regierungsrat Kanton Appenzell Ausserrhoden	AR
Regierungsrat Kanton Bern	ВЕ
Regierungsrat Kanton Basel-Landschaft	BL
Regierungsrat Kanton Basel-Stadt	BS
Conseil d'Etat du Canton de Fribourg	FR
Conseil d'Etat de la République et du Canton de Genève	GE
Regierungsrat Kanton Glarus	GL [*]
Regierungsrat Kanton Graubünden	GR
Gouvernement de la République et du Canton du Jura	JU
Regierungsrat Kanton Luzern	LU
Conseil d'Etat de la République et du Canton de Neuchâtel	NE
Regierungsrat Kanton Nidwalden	NW
Regierungsrat Kanton Obwalden	ow
Regierungsrat Kanton St. Gallen	SG
Regierungsrat Kanton Schaffhausen	SH
Regierungsrat Kanton Solothurn	so
Regierungsrat Kanton Schwyz	sz
Regierungsrat Kanton Thurgau	TG
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino	TI
Regierungsrat Kanton Uri	UR
Conseil d'Etat du Canton de Vaud	VD

* Rinuncia espressa alla presentazione di un parere.

Conseil d'Etat du Canton du Valais	vs
Regierungsrat Kanton Zug	ZG
Regierungsrat Kanton Zürich	ZH
Conferenza dei Governi cantonali Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)	CdC**
PARTITI	
Christlich-soziale Partei Obwalden	CSP-OW**
Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis	CSPO**
Lega dei Ticinesi	Lega**
Mouvement Citoyens Romand	MCR**
Partito borghese democratico Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) Parti bourgeois-démocratique (PBD)	PBD
Partito ecologista svizzero Grüne Partei der Schweiz (GPS) Parti écologiste suisse (PES)	PES
Alleanza Verde AVeS (membro PES) Grünes Bündnis (GB) Alliance Verte (AVeS)	
Partito evangelico svizzero Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) Parti évangélique suisse (PEV)	PEV**
Partito popolare democratico Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) Parti démocrate-chrétien (PDC)	PPD
Partito socialista svizzero Sozialdemokratische Partei der Schweiz (SPS) Parti socialiste suisse (PSS)	PSS
Partito verde liberale Grünliberale Partei (glp) Parti vert'libéral (pvl)	pvl**
PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux	PLR

^{**} Nessun parere inviato.

Unione democratica di centro

UDC

Schweizerische Volkspartei (SVP) Union démocratique du centre (UDC)

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI DI MONTAGNA

Associazione dei Comuni Svizzeri

ACS**

Schweizerischer Gemeindeverband (SGV) Association des communes suisses (ACS)

Gruppo svizzero per le regioni di montagna

SAB**

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Groupement suisse pour les régions de montagne

Unione delle città svizzere UCS*

Schweizerischer Städteverband (SSV)

Union des villes suisses (UVS)

ASSOCIAZIONI MANTELLO DELL'ECONOMIA

Associazione svizzera dei banchieri ASB

Schweizerische Bankiervereinigung Association suisse des banquiers (ASB)

Swiss Bankers Association

economiesuisseeconomie-Federazione delle imprese svizzeresuisse

Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses

Swiss business federation

Società svizzera degli impiegati di commercio SIC Svizzera

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz)

Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)

Travail.Suisse **

Unione sindacale svizzera USS

Schweizerischer Gewerkschaftsbund (SGB)

Union syndicale suisse (USS)

Unione svizzera degli imprenditori USI**

Schweizerischer Arbeitgeberverband (SAGV)

Union patronale suisse (UPS)

Unione svizzera dei contadini USC**

Schweizerischer Bauernverband (SBV)

Union suisse des paysans (USP)

Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV)

Union suisse des arts et métiers (USAM)

ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI

Centre patronal, Lausanne

AFP** Aktion Finanzplatz Schweiz Action place financière suisse Alliance Sud **Amnesty International ABPS** Associazione dei banchieri privati svizzeri Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers (VSPB) Association des banquiers privés suisses (ABPS) Associazione delle banche estere in Svizzera Verband der Auslandbanken in der Schweiz (VAS) Association des banques étrangères en Suisse Associazione di Banche Svizzere Commerciali e di Gestione BCG** Vereinigung Schweizerischer Handels- und Verwaltungsbanken (VHV) Association de banques suisses commerciales et de gestion (BCG) ASA* Associazione Svizzera d'Assicurazioni Schweizerischer Versicherungsverband (SVV) Association suisse d'assurances (ASA) Associazione svizzera dei magistrati **ASM** Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter (SVR) Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire (ASM) Associazione svizzera delle banche di credito e istituti di finanzia-ASBCIF** mento Verband Schweizerischer Kreditbanken und Finanzierungsinstitute (VSKF) Association suisse des banques de crédit et établissements de financement (ASBCEF) **ASDPEI**** Associazione svizzera di diritto penale europeo e internazionale Schweizerische Vereinigung für europäisches und internationales Strafrecht (SVEIS) Association suisse de droit pénal européen et international (ASDPEI) Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni ASG** Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV) Association suisse des gérants de fortune (ASG) Banca nazionale svizzera **BNS*** Schweizerische Nationalbank (SNB) Banque nationale suisse (BNS) Camera fiduciaria **CF** Treuhand-Kammer (TK) Chambre fiduciaire (CF)

Conferenza delle autorità inquirenti svizzere **CAIS** Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz (KSBS) Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze **CDCF** Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (FDK) Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF) Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di CDDGP* giustizia e polizia Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) Conferenza svizzera dei procuratori pubblici Conferenza Konferenz der Schweizer Staatsanwälte (KSS) procuratori Conférence suisse des procureurs Dichiarazione di Berna DB Erklärung von Bern (EvB) Déclaration de Berne (DB) FSA** Federazione svizzera degli avvocati Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Fédération suisse des avocats (FSA) FIDUCIARI SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari **Fiduciari** Suisse** TREUHAND SUISSE Schweizerischer Treuhänderverband FIDUCIAIRE SUISSE Union suisse des fiduciaires Forum Svizzero degli Organismi di Autodisciplina Forum OAD Forum Schweizer Selbstregulierungsorganisationen (Forum SRO) Forum suisse des organismes d'autorégulation (Forum OAR) Giuriste Svizzera Juristinnen Schweiz Femmes juristes suisses Giuristi e Giuriste Democratici Svizzeri GDS* Demokratische Juristinnen und Juristen der Schweiz (DJS) Juristes démocrates de Suisse (JDS) GSC** Gruppo svizzero di lavoro di criminologia Schweizerische Arbeitsgruppe für Kriminologie (SAK) Groupe suisse de travail de criminologie (GSC) Humanrights.ch ISDC** Istituto svizzero di diritto comparato Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung (SIR) Institut suisse de droit comparé (ISDC) Schweizer Verband Unabhängiger Effektenhändler SVUE** SVIR** Schweizerische Vereinigung für Internationales Recht

Société suisse de droit international (SSDI)

Sezione svizzera della commissione internazionale di giuristi Schweizerische Sektion der internationalen Juristenkommission (ICJ-CH) Section suisse de la Commission internationale de juristes SIX** SIX Swiss Exchange AG Società svizzera dei giuristi SSG** Schweizerischer Juristenverein (SJV) Société suisse des juristes (SSJ) **SSDP** Società svizzera di diritto penale Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (SKG) Société suisse de droit pénal (SSDP) SFA* **Swiss Funds Association SwissHoldings UBCS**** Unione delle Banche Cantonali Svizzere Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) Union des banques cantonales suisses (UBCS) **UIR*** Unione intercantonale di riassicurazione Interkantonaler Rückversicherungsverband (IRV)

Union intercantonale de réassurance (UIR)

1 Introduzione

L'avamprogetto posto in consultazione è nato dalla decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di riprendere, nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale, gli standard dell'articolo 26 della Convenzione modello dell'OCSE e di estendere la cooperazione in questo settore ai casi di sottrazione d'imposta. La decisione è stata attuata stipulando convenzioni di doppia imposizione (CDI) nuove o riviste con vari Stati.

Come conseguenza della decisione del Consiglio federale, la Svizzera presta assistenza amministrativa in casi di sottrazione d'imposta per i quali il diritto vigente esclude una cooperazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Per ovviare a questa situazione, il 29 maggio 2009 il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di adattare il diritto in materia di assistenza giudiziaria all'assistenza amministrativa internazionale e di estendere, attraverso accordi internazionali, l'assistenza giudiziaria in materia penale ai reati fiscali. Con questa modifica, il Consiglio federale intendeva garantire una cooperazione internazionale coerente per i reati fiscali. Dato che la via bilaterale prevista originariamente si è rivelata troppo laboriosa e poco efficace, il 29 giugno 2011 il Consiglio federale ha deciso di adeguare invece le basi legali dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Ha pertanto incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare un avamprogetto di modifica della riserva fiscale sancita nella legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)¹ e di recepimento dei Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (STE n. 098)³ senza riserva fiscale.

2 Partecipanti alla consultazione

Il 15 giugno 2012 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all'avamprogetto, fissandone il termine l'8 ottobre 2012. Diversi partecipanti hanno chiesto una proroga del termine, per cui la consultazione si è di fatto conclusa il 17 ottobre 2012. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e le organizzazioni interessate.

L'Ufficio federale di giustizia ha ricevuto 49 pareri sul contenuto dell'avamprogetto posto in consultazione.

Hanno partecipato alla procedura 25 Cantoni⁴, sei partiti⁵, 18 associazioni mantello, organizzazioni e istituzioni⁶. Cinque partecipanti⁷ hanno presentato un parere di propria iniziativa.

Otto interpellati⁸ hanno rinunciato espressamente a presentare un parere.

² RS **0.353.12**

¹ RS **351.1**

³ FF **1983** IV 121 (164)

⁴ AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

⁵ PBD, PPD, PLR, Verdi, PSS, UDC

⁶ Alliance Sud, ASB, Centre patronal, economiesuisse, DB, CDCF, Forum OAD, Giuriste Svizzera, SIC Svizzera, CAIS, Conferenza procuratori, USS, USAM, SSDP, SwissHoldings, ASM, CF, ABPS

Alliance Sud, Centre patronal, CDCF, Forum OAD, SwissHoldings

⁸ GL, GDS, UIR, CDDGP, SFA, BNS, UCS, ASA

3 Panoramica dei risultati della consultazione

3.1 Obiettivi e principali proposte di modifica dell'avamprogetto

L'avamprogetto posto in consultazione intende permettere alla Svizzera di cooperare con l'estero in caso di reati fiscali internazionali anche ricorrendo all'assistenza giudiziaria. Contrariamente a quanto avviene attualmente, la collaborazione si estenderà a tutti i reati fiscali, sebbene non automaticamente a tutti gli Stati. Il Consiglio federale propone due misure:

- ritiro della riserva fiscale nell'AIMP nei confronti degli Stati con i quali la Svizzera ha stipulato una CDI (nuova o rivista) secondo la Convenzione modello dell'OCSE, la quale ammette l'assistenza amministrativa in casi di sottrazione d'imposta e di frode fiscale;
- ritiro della riserva fiscale nel Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione e ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale senza riserva fiscale.

Il fulcro dell'avamprogetto è costituto da una modifica dell'AIMP, che prevede l'abrogazione della riserva in base alla quale la Svizzera essenzialmente non presta assistenza giudiziaria in caso di reati fiscali, fatta eccezione per la truffa in materia fiscale (art. 3 cpv. 3). Inoltre si propone di adeguare le disposizioni sulle misure di coercizione processuale (art. 64) e sul principio della specialità (art. 67). La modifica di legge concerne tutte le forme di cooperazione (estradizione, assistenza giudiziaria accessoria, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva). L'estensione dell'assistenza giudiziaria riguarda da un lato il rapporto con gli Stati con i quali è stata stipulata una CDI di nuova generazione e dall'altro, grazie all'adozione dei due Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa che contemplano la cooperazione in caso di reati fiscali, anche il rapporto con gli Stati aderenti a detti Protocolli.

3.2 Valutazione generale

L'avamprogetto è stato perlopiù accolto con scetticismo o addirittura rigettato. Solo otto partecipanti su 49⁹ sostengono l'avamprogetto senza riserve.

La maggioranza dei partecipanti (35)¹⁰ si dice contraria all'avamprogetto, chiedendo di rielaborarlo e rinviarlo fino alla conclusione della revisione del diritto penale fiscale. Alcuni partecipanti accolgono favorevolmente l'obiettivo del progetto, ma rifiutano il recepimento dei Protocolli addizionali¹¹. Altri, che condividono lo scopo del progetto solo in parte, esprimono riserve in merito alle modifiche di legge proposte e/o ai Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa perché li ritengono eccessivi o insufficienti o perché pongono problemi di attuazione¹².

GE, UR, PBD, Alliance Sud, Giuriste Svizzera, SIC Svizzera, SSDP, Conferenza procuratori
 Maggioranza dei Cantoni, CDCF, partiti di centro-destra, ASB, Centre patronal, DB, Forum OAD

¹¹ P. es. economiesuisse, USAM, SwissHoldings, CF, ABPS

¹² P. es. JU, Verdi, PSS, CAIS, USS, ASM

La seguente tabella offre una panoramica delle risposte pervenute.

	Partecipanti	Numero
Approvazione generale	 2 Cantoni (GE, UR) 1 partito (PBD) 5 altri (Alliance Sud, Giuriste Svizzera, Conferenza procuratori, SIC Svizzera, SSDP) 	8
Approvazione con riserva	1 Cantone (JU) 2 partiti (Verdi, PSS) 3 altri (CAIS, USS, ASM)	6
Approvazione della revisione dell'AIMP / rigetto dei Protocolli addizionali	5 altri (economiesuisse, USAM, SwissHoldings, CF, ABPS; economiesuisse e ABPS con riserva)	5
Rielaborazione / sospensione	 20 Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH) 1 partito (PLR) 2 altri (DB, CDCF) 	23
Rigetto totale o parziale	2 Cantoni (FR, NW) 2 partiti (PPD, UDC) 3 altri (ASB, Centre patronal, Forum OAD; ASB e Forum OAD con riserva ¹³)	7
Rinuncia a un parere	1 Cantone (GL) 7 altri (GDS, UIR, CDDGP, BNS, SFA, UCS, ASA)	8

Riassumendo il risultato della consultazione è il seguente:

Cantoni

Anche se dimostra una certa comprensione per l'adeguamento dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale all'assistenza amministrativa, la grande maggioranza dei Cantoni (22) ritiene che il progetto vada oltre l'obiettivo prefissato, perlomeno allo stadio attuale. Questi partecipanti o rigettano l'avamprogetto (2) o chiedono che sia rinviato fino alla conclusione della revisione del diritto penale fiscale (20); dello stesso parere è la CDCF. La richiesta di sospensione viene tra l'altro giustificata sostenendo che nel perseguimento dei reati fiscali si debba garantire una normativa complessiva e coordinata dei rapporti nazionali e internazionali.

Partiti

Per quanto riguarda i partiti, l'approvazione – in parte con riserve – e il rigetto, ovvero la richiesta di rinvio fino alla conclusione della revisione del diritto penale fiscale, si controbilanciano.

Organizzazioni interessate

Per quanto concerne le organizzazioni interessate, le risposte spaziano dall'approvazione al rigetto, a seconda del rispettivo posizionamento. Diverse organizzazioni¹⁴ approvano essenzialmente un'estensione dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale attraverso l'AIMP, ma rifiutano l'adozione senza riserve dei Protocolli del Consiglio d'Europa.

Il settore del perseguimento penale accoglie con favore l'estensione della cooperazione, pur facendo rilevare alcuni problemi di principio o di carattere pratico¹⁵.

-

¹³ A determinate condizioni una revisione dell'AIMP non sarebbe del tutto esclusa.

¹⁴ economiesuisse, USAM, SwissHoldings, CF, ABPS

¹⁵ P. es. CAIS, ASM

4 Principali riserve e critiche

4.1 L'avamprogetto anticipa la revisione del diritto penale fiscale

Gran parte dei partecipanti non ritiene sensato gravare con ulteriori incongruenze il sistema del diritto penale fiscale svizzero rivedendo il diritto in materia di assistenza giudiziaria, in quanto tali incongruenze pregiudicherebbero gli altri lavori legislativi in corso o andrebbero annullate una volta conclusa la revisione del diritto penale fiscale.

La maggioranza dei partecipanti non rileva alcuna urgenza di politica estera che giustifichi il progetto di revisione. Per il PPD non è chiaro perché la Svizzera debba estendere l'assistenza giudiziaria in materia fiscale in segno di anticipata obbedienza, mentre dovrebbe in primo luogo aiutare lo Stato straniero a far valere la sua giustificata rivendicazione fiscale mediante l'assistenza amministrativa e solo in secondo luogo fornire il proprio sostegno alla punizione di reati fiscali sotto forma di assistenza giudiziaria.

Il PLR desidera prima concludere il dibattito di principio sulla revisione del diritto penale fiscale, che vede molte questioni aperte la cui soluzione si ripercuoterà sull'assistenza giudiziaria. Anche l'ASM è di parere simile e desidera affrontare la tematica del diritto penale fiscale in modo più sostanziale, verificandone una nuova concezione. L'ASM si chiede inoltre se l'attuale dualismo ricorsuale abbia un senso (il Tribunale amministrativo federale decide in merito ai ricorsi nella procedura di assistenza amministrativa, mentre il Tribunale penale federale giudica i ricorsi nella procedura di assistenza giudiziaria).

Per economiesuisse e l'ASB, l'adeguamento dell'assistenza giudiziaria all'assistenza amministrativa nell'ambito dei reati fiscali non deve essere confusa con il dibattito politico interno, né in termini procedurali né in relazione a un'eventuale ridefinizione delle fattispecie penali fiscali. Il risultato della revisione dell'AIMP non deve pregiudicare il dibattito politico interno.

Il Canton LU auspica ulteriori chiarimenti in merito alle ripercussioni sulle procedure di assistenza giudiziaria delle possibili richieste collettive nella procedura di assistenza amministrativa fiscale e una prima stima dell'onere supplementare previsto per i Cantoni.

4.2 L'avamprogetto va oltre l'obiettivo originario di un adeguamento all'assistenza amministrativa

La maggior parte dei Cantoni critica che il progetto va oltre l'obiettivo formulato dal Consiglio federale nel 2009, ossia l'adeguamento dell'assistenza giudiziaria all'attuale quadro giuridico dell'assistenza amministrativa. Anche per la CDCF il progetto scavalca l'obiettivo di eliminare l'incongruenza tra l'assistenza amministrativa e quella giudiziaria; la coerenza cui mira il Consiglio federale segue l'ottica del diritto straniero. I Cantoni GE e ZG temono che il progetto colpisca soprattutto i Cantoni che sostengono l'economia, i quali a medio termine si ritroverebbero inondati di domande d'assistenza straniere vertenti su reati fiscali. Per il PLR un eventuale progetto di revisione dovrebbe limitarsi alle modifiche proposte nell'AIMP.

Per la maggior parte dei partecipanti¹⁶ l'estensione della cooperazione in materia penale **a tutte le forme di assistenza giudiziaria** è eccessiva e non trova giustificazione. Per il PPD

¹⁶ P. es. maggioranza dei Cantoni, CDCF, partiti di centro-destra, ASB, DB, Forum OAD

l'adeguamento dell'assistenza giudiziaria accessoria sarebbe plausibile soltanto in alcuni settori parziali.

È stata accolta da critiche anche la normativa relativa ai **provvedimenti coercitivi**. Molti partecipanti contestano che la normativa proposta consentirebbe allo Stato straniero richiedente che persegue la sottrazione d'imposta di procurarsi tutte le informazioni e i mezzi di prova voluti ricorrendo alle misure coercitive di diritto processuale penale. Nella procedura di assistenza amministrativa le possibilità di ottenere documenti servendosi di provvedimenti coercitivi sono più limitate. In questo modo si rischierebbe di fatto l'elusione delle limitazioni previste dalla procedura di assistenza amministrativa grazie al ricorso all'assistenza giudiziaria. La diversa regolamentazione risulta incomprensibile e rischiosa in termini di politica statale; comporta inoltre condizioni sproporzionate e svantaggiose per la Svizzera per quanto riguarda il rintraccio di redditi e patrimoni non tassati e provoca un notevole onere supplementare ai carico esclusivo della Confederazione e dei Cantoni (p. es. BL).

Per la CDCF la diversa situazione giuridica avrebbe ripercussioni di ampia portata sull'attuale concezione giuridica svizzera in materia fiscale. Si potrebbe rimediare all'handicap delle autorità fiscali nazionali rispetto a quelle straniere soltanto modificando la concezione fiscale svizzera di modo da concepire tutti i reati fiscali come delitti e crimini (p. es. ZH)¹⁷.

Viene inoltre criticato il previsto **allentamento del principio della specialità**, che permette l'utilizzo delle informazioni ottenute con l'assistenza giudiziaria anche ai fini della tassazione. Agli occhi dei critici questa modifica crea nuove contraddizioni nella cooperazione internazionale perché permette di usare a scopo di tassazione informazioni che non sarebbero disponibili in sede di assistenza amministrativa¹⁸. La CDCF teme che lo Stato straniero richiedente possa essere tentato di ricorrere all'assistenza giudiziaria per ottenere informazioni che gli sarebbero negate con l'assistenza amministrativa.

4.3 Maggiore discriminazione delle autorità fiscali svizzere rispetto a quelle straniere

La maggior parte dei partecipanti¹⁹ critica che, nella lotta alla sottrazione d'imposta, l'avamprogetto crei un ulteriore squilibrio tra il sostegno garantito agli organi inquirenti stranieri e gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali, aumentando l'attuale disparità di trattamento tra i contribuenti stranieri e quelli svizzeri.

Diversi partecipanti ritengono che estendere l'assistenza giudiziaria a solo favore degli Stati stranieri produca contrasti estremamente delicati nel diritto nazionale. Gli Stati esteri potrebbero reperire informazioni e mezzi di prova per perseguire la sottrazione di imposte dirette servendosi di misure di coercizione processuale previste dal diritto svizzero. In tal modo, per mezzo dell'assistenza giudiziaria, le autorità fiscali straniere otterrebbero più informazioni rispetto a quanto sia possibile su scala nazionale.

L'ABPS afferma che la revisione dell'AIMP non andrebbe sfruttata per giustificare una modifica del diritto interno, ossia l'abrogazione della distinzione tra frode fiscale e sottrazione d'imposta. Di parere simile è anche l'ASB.

_

¹⁷ V. a tale proposito anche n. 4.3

¹⁸ Maggioranza dei Cantoni, CDCF, ASB, economiesuisse, ABPS

¹⁹ Maggioranza dei Cantoni, CDCF, partiti di centro-destra, ASB, Centre patronal, DB, Forum OAD

Per il Forum OAD è giusto sostenere gli Stati esteri nell'applicazione del loro diritto fiscale, ma non nel perseguimento penale di reati quali la sottrazione d'imposta, in quanto ciò comporterebbe ripercussioni negative per gli intermediari finanziari (che correrebbero il rischio di trovarsi coinvolti in processi esteri per istigazione o complicità). Inoltre aumenterebbe l'incongruenza rispetto alla situazione giuridica nazionale per quanto riguarda l'accesso ai dati bancari.

Per il Centre patronal, la politica svizzera è contraddittoria: da un lato con gli accordi sull'imposta alla fonte s'intende garantire il segreto bancario, mentre dall'altro vi si rinuncia implicitamente recependo gli standard internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria. Con il venir meno della distinzione tra frode fiscale e sottrazione d'imposta, il segreto bancario risulterebbe di fatto eliminato.

4.4 Delimitazione poco chiara delle competenze

La maggior parte dei critici fa rilevare la situazione giuridica divergente del perseguimento della frode fiscale e della sottrazione d'imposta. Mentre in Svizzera la frode fiscale è punita dalle autorità inquirenti, la sottrazione di imposte dirette rientra essenzialmente nella competenza delle autorità fiscali. Nella maggior parte degli Stati stranieri, per contro, le autorità inquirenti sono competenti sia per la frode fiscale sia per la sottrazione d'imposta. Tale divergenza giuridica comporta problemi di attuazione.

Per molti partecipanti si pone il quesito della futura competenza per il perseguimento penale in caso di sottrazione di imposte dirette. Secondo il diritto vigente, la punizione compete alle autorità fiscali (cantonali), che non hanno la facoltà di ordinare provvedimenti coercitivi e di esigere, ad esempio, la comunicazione di dati bancari. Le misure di coercizione processuale rientrano nella competenza del pubblico ministero, il quale tuttavia non è competente per il perseguimento dei reati di sottrazione di imposte dirette e quindi non dispone nemmeno delle necessarie conoscenze specialistiche. Poiché l'avamprogetto non stabilisce se l'esecuzione di una domanda straniera di assistenza giudiziaria per sottrazione d'imposta debba competere all'autorità fiscale o all'autorità inquirente, è necessario rimandare i lavori finché questo punto non sia stato chiarito nell'ambito della revisione del diritto penale fiscale.

Diversi partecipanti chiedono che la procedura di assistenza giudiziaria vertente su reati di sottrazione d'imposta competa alle autorità d'istruzione penale cantonali. Secondo il diritto vigente, soltanto loro hanno la facoltà di ordinare provvedimenti coercitivi a livello cantonale. Altri partecipanti dubitano che sia opportuno trasferire questa competenza alle autorità d'istruzione penale (p. es. ZH).

I Cantoni BE e ZG propongono, tra l'altro, di disciplinare le questioni di competenza interna, la procedura e la tutela giurisdizionale una volta conclusa la revisione del diritto penale fiscale, emanando una legge specifica sull'assistenza giudiziaria in materia fiscale, analogamente alla legge sull'assistenza amministrativa fiscale.

Il Canton ZG, inoltre, si esprime a favore dell'esame di un'attribuzione alternativa alla Confederazione delle competenze per l'assistenza giudiziaria internazionale in caso di reati fiscali (p. es. centralizzazione presso l'Ufficio federale di giustizia o il Ministero pubblico della Confederazione delle procedura di assistenza giudiziaria in caso di sottrazione d'imposta e trasferimento dell'esecuzione della domanda alla Polizia giudiziaria federale).

L'ASM propone di eliminare la distinzione procedurale tra frode fiscale e sottrazione d'imposta. Come soluzione avanza la proposta di affidare l'intero iter processuale fiscale nelle mani delle autorità fiscali e delle autorità giudiziarie fiscali, dal momento che anche in caso

di procedimenti penali (fiscali) dominano di norma gli aspetti di diritto fiscale. Di parere simile è il Canton ZH.

4.5 Indebolimento della posizione elvetica nelle future trattative sulle CDI

I critici ritengono che, considerando la pressione cui è soggetta attualmente la piazza finanziaria svizzera, l'avamprogetto equivarrebbe a un'eccessiva e di fatto unilaterale concessione della Svizzera a favore degli altri Stati europei. Pertanto chiedono di rinunciare momentaneamente all'avamprogetto finché le pressioni fiscali da parte dell'estero non si siano sensibilmente allentate. Inoltre lamentano che l'avamprogetto, con il recepimento dei Protocolli addizionali del Consiglio d'Europa, scavalca i limiti posti dall'assistenza amministrativa.

5 Pareri favorevoli

La maggior parte dei partecipanti che sostengono il progetto senza riserve²⁰ non si esprime in modo dettagliato in merito (p. es. GE, UR, SIC Svizzera, SSDP).

Il PBD considera l'estensione dell'assistenza giudiziaria ai reati fiscali come una pietra miliare per la piazza lavorativa e finanziaria svizzera, ma fa rilevare che l'apertura proposta per i reati fiscali potrebbe comportare un onere supplementare per la Confederazione e i Cantoni.

Le Giuriste Svizzera ritengono che una cooperazione penale di ampia portata in materia fiscale sia un giusto passo a favore di una piazza finanziaria pulita e della lotta alla criminalità economica transfrontaliera. Pertanto si dicono espressamente favorevoli a un'estensione dell'assistenza giudiziaria a tutte le forme di cooperazione.

La Conferenza procuratori afferma che la proposta estensione dell'assistenza giudiziaria ai reati fiscali agevola notevolmente il perseguimento penale internazionale e ritiene che segnali chiaramente l'intento della Svizzera di non tollerare più la sottrazione d'imposta come trasgressione di poco conto.

Anche tra i partecipanti che approvano l'avamprogetto con riserva²¹ soltanto alcuni si esprimono sul suo contenuto. Per i Verdi e il PSS, le proposte costituiscono un passo dovuto da tempo verso una strategia coerente per l'emersione del denaro non dichiarato e dovrebbero avere una portata ancora più ampia (v. a tale proposito n. 6.1). Per la CAIS, la revisione parziale dell'AIMP va considerata come un rafforzamento della via giudiziaria e quindi della tute-la giurisdizionale dei cittadini. La CAIS appoggia espressamente il previsto divieto di retroattività. Per l'USS è positivo che l'estensione dell'assistenza giudiziaria comprenda anche i reati valutari.

²⁰ GE, UR, PBD, Alliance Sud, Giuriste Svizzera, SIC Svizzera, SSDP, Conferenza procuratori

²¹ JU, Verdi, PSS, CAIS, USS, ASM

6 Pareri in merito a singoli temi / singole disposizioni

Oltre a sollevare obiezioni di natura generale, diversi partecipanti si sono espressi in merito a singole disposizioni della revisione di legge e dei Protocolli addizionali.

6.1 Modifica della legge sull'assistenza in materia penale

6.1.1 Art. 3 cpv. 3 e 4 AIMP

³ La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴ È dato seguito:

- a. a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
- b. a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo:
- c. a una domanda secondo tutte le parti della presente legge se:
 - 1. il procedimento verte su un reato in materia di tasse e imposte, dazi e cambio, e
 - con lo Stato richiedente è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione che prevede l'assistenza amministrativa in caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale.

Per vari critici dell'avamprogetto, l'estensione della cooperazione a tutti e quattro i settori dell'AIMP non è giustificata dal fatto che s'intende garantire una collaborazione coerente. Per il Canton BS ciò vale anche per la cooperazione in caso di reati valutari, in quanto non può essere basata sulle attuali CDI. La CDCF e diversi Cantoni²² ritengono problematica l'estensione della cooperazione a tutti i tipi d'imposte perché, nelle trattative relative alle CDI, impedirebbe praticamente alla Svizzera di imporre una limitazione alle imposte sul reddito e sul patrimonio ovvero sull'utile e sul capitale.

Il Forum OAD obietta che l'argomento della coerenza è sopravvalutato. La normativa proposta crea un'incongruenza con la legislazione nazionale e supera i requisiti internazionali. Considerate le possibilità di opposizione e ricorso previste dalla legge sull'assistenza amministrativa fiscale, l'estensione dell'assistenza giudiziaria ai reati fiscali non può essere giustificata adducendo una migliore tutela giurisdizionale degli individui, bensì costituisce soltanto un vantaggio per l'estero.

II PSS e la DB chiedono invece l'eliminazione completa dell'articolo 3 capoverso 3 (e 4) AIMP, sostenendo che tale disposizione non sarà più giustificata dopo la revisione del diritto penale fiscale. Inoltre sarebbe anche possibile scambiare informazioni fiscali attraverso un cosiddetto «Tax Information Exchange Agreement (TIEA)» (DB).

I Verdi, Alliance Sud e le Giuriste Svizzera non ritengono giustificata la limitazione dell'applicazione territoriale agli Stati con cui è stata conclusa una CDI e chiedono l'estensione dell'articolo 3 capoverso 4 lettera c AIMP per lo meno a tutti gli Stati con cui la Svizzera collabora in caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale in base a un accordo internazionale.

Detti partecipanti propongono la seguente integrazione: «con lo Stato richiedente è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione o un altro trattato internazionale (bi- o multila-

_

²² P. es. AR, BS, OW, TI, VS, ZH

<u>terale</u>) che prevede l'assistenza amministrativa in caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale».

6.1.2 Art. 64 cpv. 1a AIMP

^{1a} Qualora l'atto perseguito all'estero costituisca una sottrazione d'imposta possono essere ordinati i provvedimenti secondo il capoverso 1 se:

- a. con lo Stato richiedente è stata stipulata una convenzione di doppia imposizione che prevede l'assistenza amministrativa in caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale; o
- b. si applica una convenzione del Consiglio d'Europa che prevede l'obbligo di prestare assistenza giudiziaria per l'atto perseguito.

Vari partecipanti criticano che la normativa proposta va notevolmente oltre l'assistenza amministrativa internazionale non solo per quanto riguarda il campo d'applicazione dei provvedimenti coercitivi, ma anche per quanto concerne le misure coercitive a disposizione. Nell'ambito dell'assistenza amministrativa, secondo l'articolo 13 della legge sull'assistenza amministrativa fiscale²³ potrebbero essere ordinati soltanto la perquisizione di locali o la perquisizione e il sequestro di oggetti e documentazione in forma scritta o su supporti di immagini o di dati, nonché l'accompagnamento coattivo dei testimoni regolarmente citati. Questi partecipanti chiedono pertanto che nell'assistenza giudiziaria i provvedimenti coercitivi siano limitati come nell'attuale normativa sull'assistenza amministrativa per permettere una cooperazione internazionale coerente in caso di reati fiscali²⁴.

La CDCF afferma che i provvedimenti coercitivi nell'assistenza amministrativa si basano sul diritto interno, secondo cui una misura coercitiva in caso di sottrazione d'imposta è possibile soltanto se si tratta di dati bancari o se sussiste una grave infrazione fiscale secondo l'articolo 190 della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD)²⁵. Fanno eccezione esclusivamente le informazioni bancarie e quelle sui rapporti di partecipazione. Con la normativa proposta nell'AIMP, sarebbe ora possibile reperire a titolo coercitivo informazioni sui rapporti di partecipazione anche in sede di assistenza giudiziaria.

Il Forum OAD rileva che, definendo i «tax crimes» come reati preliminari al riciclaggio di denaro, la disposizione assume un significato notevolmente più ampio.

Il Canton ZH e la CAIS si chiedono se debba essere ammesso anche un sequestro ottenuto attraverso l'assistenza giudiziaria al fine della mera esecuzione di una richiesta di risarcimento straniera in caso di reati fiscali. Il progetto rende ancora più difficile stabilire se una richiesta di risarcimento debba essere trattata secondo l'articolo 74a o 97 segg. AIMP.

Il PSS e la DB esigono l'eliminazione totale della disposizione sui provvedimenti coercitivi, come si evince dalla richiesta di cassare l'articolo 3 capoversi 3 e 4 AIMP.

La CF chiede di eliminare la lettera b poiché non condivide la posizione di vantaggio riconosciuta agli Stati aderenti ai Protocolli addizionali con i quali non sussiste alcuna CDI nuova o rivista. Questo trattamento privilegiato costituisce un allontanamento dal principio di uniformazione dell'assistenza amministrativa e di quella giudiziaria e pregiudica la certezza del diritto.

-

²³ FF **2012** 7281 (7285)

²⁴ P. es. BS, USS

²⁵ RS **642.11**

6.1.3 Art. 67 cpv. 2 lett. c e d AIMP

- ² Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se:
 - c. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un reato di cui all'articolo 3 capoverso 4 lettera c per il quale è ammissibile l'assistenza giudiziaria; o
 - d. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un reato di cui all'articolo 3 capoverso 4 lettera c numero 1 per il quale la convenzione del Consiglio d'Europa applicabile prevede l'assistenza giudiziaria.

Diversi partecipanti che criticano questa disposizione non ritengono concludente ai fini dell'allentamento del principio della specialità l'argomentazione che nell'assistenza giudiziaria non debbano valere regole più severe rispetto all'assistenza amministrativa, dal momento che l'assistenza giudiziaria – diversamente da quella amministrativa – presuppone il sospetto di un determinato reato. Ritengono quindi giustificato che la procedura di assistenza giudiziaria preveda altri strumenti coercitivi per reperire informazioni rispetto alla procedura di assistenza amministrativa. Mettono poi in dubbio che l'allentamento debba applicarsi agli Stati aderenti ai Protocolli addizionali con i quali non sussiste una CDI²⁶. Con gli Stati senza CDI e clausola di assistenza amministrativa non si giustifica l'uso delle informazioni per scopi diversi dal perseguimento del reato.

Per l'ABPS l'abrogazione della riserva della specialità è in contraddizione con il rivisto articolo 26 capoverso 2 della Convenzione modello dell'OCSE (versione del 18.07.2012). Ne risulterebbe un effetto retroattivo sul periodo fiscale in questione perché le informazioni ottenute potrebbero essere impiegate anche per il periodo di tassazione precedente il procedimento penale straniero.

L'ASB, il Forum OAD e l'ABPS esigono espressamente il mantenimento della riserva fiscale e quindi l'eliminazione completa della disposizione in esame. Anche economiesuisse si esprime contro un allentamento del principio della specialità.

La CF chiede di eliminare la lettera d, adducendo le stesse argomentazioni sollevate contro l'articolo 64 capoverso 1a AIMP (v. n. 5.1.2 sopra).

6.1.4 Art. 110c AIMP

Le disposizioni della modifica del ... della presente legge si applicano se l'atto cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Vari partecipanti²⁷ accolgono positivamente l'esclusione della retroattività. Tuttavia criticano che la non retroattività si riferisca soltanto al perseguimento penale nello Stato estero e non all'uso delle informazioni raccolte per la stima dell'imponibile, il quale non è soggetto a limitazioni temporali. Una tale normativa è in contrasto con gli accordi previsti nelle CDI, che ammettono lo scambio d'informazioni soltanto per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore delle rispettive clausole di assistenza amministrativa.

L'USS ritiene problematico il fatto che le informazioni raccolte possano essere utilizzate, tra l'altro, per una nuova stima di un periodo d'imposta precedente. Teme inoltre che in determinati ordinamenti giuridici stranieri una norma del genere possa rivelarsi rischiosa per il personale bancario.

La CDCF e diversi Cantoni²⁸ chiedono una normativa che garantisca che le informazioni ottenute con l'assistenza giudiziaria non possano essere utilizzate per periodi d'imposta per i quali non possa ancora essere richiesta alcuna assistenza amministrativa. Come soluzione

²⁶ P. es. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH, economiesuisse, CDCF, CF

 $^{^{\}rm 27}$ P. es. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH, CDCF, USS

²⁸ P. es. AR, BS, OW, SG, TG, TI, VS, ZH

propongono una normativa orientata al diritto della prescrizione previsto dalle leggi in materia fiscale²⁹.

Il Canton ZH chiede di allineare le disposizioni sulla retroattività alla disposizione dell'assistenza amministrativa: l'uso delle informazioni per altri scopi dovrebbe essere ammesso soltanto per periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della modifica dell'AIMP.

Per l'ABPS il momento di riferimento per la regola della specialità dovrebbe essere la data di entrata in vigore della CDI applicabile.

6.1.5 Ulteriori proposte

Normativa sul furto di dati

L'ASB, economiesuisse e l'USAM chiedono che sia esaminata la possibilità di inserire nella legge sull'assistenza giudiziaria una «clausola sul furto di dati», in base alla quale rifiutare l'assistenza giudiziaria se una domanda d'assistenza giudiziaria straniera si fonda su informazioni ottenute con metodi punibili in Svizzera.

Ammissione di investigatori stranieri e tutela giurisdizionale

La CDCF e la maggioranza dei Cantoni chiedono che, in linea con la legge sull'assistenza amministrativa fiscale, nell'AIMP siano inserite disposizioni chiare sull'ammissione di investigatori stranieri in caso di reati fiscali. Inoltre esigono l'adeguamento della tutela giurisdizionale e dei diritti di parte.

Esecuzione di una richiesta di risarcimento straniera in caso di reati fiscali

In merito ai reati fiscali, la CAIS chiede una normativa chiara che stabilisca se una richiesta di risarcimento in caso di reato fiscale debba essere trattata secondo l'articolo 74*a* AIMP. Nel settore del traffico di stupefacenti, infatti, la questione è controversa. La CAIS propone una codificazione della giurisprudenza del Tribunale federale (adozione della DTF 133 IV 215).

Articolo 35 AIMP

Le Giuriste Svizzera propongono un'integrazione dell'articolo 35 AIMP dal tenore seguente: Art. 35 cpv. 1^{bis} AIMP:

L'estradizione ai fini dell'esecuzione della pena è soggetta alla condizione supplementare che la pena o misura pronunciata nello Stato richiedente abbia una durata minima di quattro mesi.

Singole questioni procedurali

In merito alla procedura fiscale, l'ASM invita a verificare tra l'altro:

- in che misura la procedura di recupero dell'imposta possa essere integrata nella procedura penale di diritto fiscale;
- se sono ipotizzabili soluzioni che consentano di rinunciare all'obbligo di cooperazione nella procedura di recupero dell'imposta. L'obbligo di cooperazione ha finora reso necessaria una differenziazione tra procedura di recupero dell'imposta e procedura fiscale penale.

²⁹ P. es. art. 184 cpv. 1 lett. b LIFD (RS **642.11**)

6.2 Protocolli addizionali alla Convenzione europea di estradizione (ritiro della riserva fiscale) e alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (ratifica senza riserva fiscale)

6.2.1 Critiche generali

I partecipanti contrari al recepimento dei due Protocolli addizionali fanno valere che un'estensione della cooperazione nel settore penale non può essere giustificata con l'adeguamento dell'assistenza giudiziaria a quella amministrativa. Inoltre, una collaborazione con Stati con i quali non sussiste alcuna intesa sull'assistenza amministrativa indebolisce la posizione della Svizzera nelle trattative relative alle CDI. Infine si produce un'incongruenza con la legislazione nazionale in materia fiscale e dell'assistenza amministrativa. Si deve prima chiarire la nuova impostazione della procedura penale fiscale nel diritto interno³⁰.

Economiesuisse fa rilevare il rischio di elusione: le autorità fiscali degli Stati aderenti ai Protocolli addizionali con i quali non sussiste alcuna CDI potrebbero esigere informazioni dalla Svizzera ricorrendo all'assistenza giudiziaria. In tal modo beneficerebbero della piena assistenza giudiziaria per i reati fiscali e sarebbero equiparate alle autorità degli Stati con una CDI.

SwissHoldings teme che sarebbe più difficile ottenere miglioramenti delle Convenzioni a favore dell'economia svizzera se fosse prestata completa assistenza giudiziaria in materia fiscale a tutti gli Stati aderenti ai Protocolli, indipendentemente dalla conclusione di una CDI di nuova generazione.

L'ABPS e l'ASB ritengono che questa soluzione mini il rivisto articolo 3 AIMP, il quale limita l'estensione della cooperazione in caso di reati fiscali agli Stati con una CDI. L'abrogazione della riserva fiscale si giustificherebbe soltanto se con tutti gli Stati aderenti al Protocollo addizionale sussistesse una CDI di nuova generazione.

Inoltre l'ASB non ritiene opportuno che la Svizzera rinunci alla riserva sui reati fiscali senza una contropartita e senza condizioni, poiché finora la Svizzera non è stata ricompensata per la propria disponibilità. Per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in materia fiscale è necessario porre i limiti a livello dello standard dell'OCSE e non sul piano geografico o istituzionale. Di parere simile è il Canton JU, secondo il quale non è accettabile estendere la cooperazione della Svizzera con l'estero senza obblighi di reciprocità.

Per la CF l'argomentazione dei valori comuni e della stretta cooperazione pluriennale con gli Stati aderenti al Protocollo addizionale non giustifica il trattamento privilegiato degli Stati senza CDI.

Il Forum OAD ritiene preoccupante che l'apertura dell'assistenza giudiziaria non si limiti alle imposte, bensì – superando i requisiti della legislazione – preveda una cooperazione anche in materia di tasse, di dazi e di cambi. Poiché in determinati Stati aderenti ai Protocolli non è certo che siano garantite procedure conformi allo Stato di diritto, non si giustifica il fatto di rinunciare a beni fondamentali come la tutela della sfera privata e di pregiudicare il diritto a una procedura conforme ai principi dello Stato di diritto soltanto per permettere l'assistenza giudiziaria in materia fiscale.

³⁰ Z.B. AR, BS, FR, JU, NE, NW, OW, SG, SO, TG, VS, ZH, ASB, economiesuisse, CDCF, Forum OAD, USAM, SwissHoldings, CF, ABPS

L'USS chiede di esaminare la possibilità di avanzare riserve a tutela di determinate categorie di impiegati (p. es. personale di banca).

6.2.2 Pareri positivi

I partecipanti favorevoli al recepimento dei Protocolli addizionali³¹ avanzano essenzialmente le stesse argomentazioni come per la revisione parziale dell'AIMP. Non si esprimono nel dettaglio sul contenuto dei Protocolli addizionali, fatta eccezione per il Canton ZH e per la CAIS (v. a tale proposito il n. 6.2.4).

6.2.3 Protocollo d'estradizione

Per i critici³² il ritiro della riserva fiscale nel Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione non è giustificato perché l'assistenza amministrativa internazionale non si estende all'estradizione.

6.2.4 Protocollo di assistenza giudiziaria

La CDCF e diversi Cantoni³³ esigono un'analisi che evidenzi i motivi giustificanti la ratifica. Inoltre desiderano sapere come funziona la cooperazione tra gli Stati aderenti e quali riserve ammissibili andrebbero apportate.

SwissHoldings chiede un rinvio della ratifica fino alla conclusione positiva del dialogo fiscale con l'Italia e alla stipula di una CDI di nuova generazione con i rimanenti Stati aderenti al Protocollo.

Il Canton ZH e la CAIS fanno rilevare che l'articolo 3 del Protocollo addizionale prevede lo scambio d'informazioni in relazione all'esecuzione penale. Poiché nel Canton ZH è competente l'Ufficio per l'esecuzione penale (e non un'autorità giudiziaria), la dichiarazione della Svizzera relativa all'articolo 24 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale dovrebbe essere integrata di conseguenza. Come soluzione di compromesso, la CAIS propone di trasferire, mediante ordinanza, le operazioni di assistenza giudiziaria al pubblico ministero.

³¹ GE, JU, UR, PBD, Verdi, PSS, Alliance Sud, Giuriste Svizzera, CAIS, Conferenza procuratori, SIC Svizzera, USS, SSDP, ASM

³² P. es. AG, AR, BS, GR, SZ, TG, CDCF

³³ P. es. BS, OW, SG, TG, VS, ZH